

11

PROVINCIA DI PORDENONE
CITTA' DI MANIAGO

**REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE**

Adottato con del. CC. n. 110 del 5.12.2000

Modificato con del. CC. n. 40 del 7.5.2001

Adottato con del. CC. n. 29 del 18.6.2003
Modificato

Articolo 4

La domanda per l'utilizzo corrente di tutti gli immobili, sottoscritta dal Legale responsabile dovrà indicare:

- a) l'immobile o la porzione di esso di cui si chiede la concessione;
- b) i tempi e l'orario di utilizzo;
- c) i servizi e le attrezzature necessarie per realizzarlo;
- d) l'attività e le manifestazioni da realizzarsi;
- e) dichiarazione di conoscere ed osservare le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli;
- f) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni di ogni tipo che possono arrecarsi a edifici, pertinenze, cose o persone in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni.

La concessione di utilizzo corrente verrà siglata da apposita convenzione cui seguirà, entro 10 (dieci) giorni, la presentazione di una polizza assicurativa a titolo di garanzia per danni a persone e cose.

Qualora non venga consegnata la citata polizza il Comune potrà revocare la concessione.

La consegna dell'immobile al comodatario dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Comune e sottoscritto dal legale rappresentante della Società.

Saranno poste a carico del concessionario per l'utilizzo corrente dell'immobile tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, la custodia, le pulizie e la gestione della struttura (escluse le utenze del Palazzetto dello Sport).

Il comodatario verserà al Comune un canone annuo fisso determinato dalla Giunta Comunale che dovrà tenere conto della tipologia e dell'attività del comodatario.

Articolo 5

Qualora la gestione permanga in capo al Comune di Maniago potrà essere concesso l'uso degli immobili comunali non oggetto di convenzione ad orari fissi o per determinate e definite manifestazioni.

La domanda dovrà contenere in dettaglio gli orari, tipo e modalità di svolgimento della manifestazione oltre ad una dichiarazione di assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo delle strutture.

Il soggetto utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una quota di

- richieste di gruppi informali.

Articolo 10

La Giunta Comunale, con proprio atto, fissa ogni anno le tariffe orarie per l'utilizzo puntuale degli immobili determinando agevolazioni per le associazioni che organizzano attività senza scopo di lucro per bambini ed anziani, nonché maggiorazione per quelle associazioni o singoli che usufruiscono di immobili comunali per lo svolgimento di attività sportive a carattere imprenditoriale.

Il pagamento della tariffa viene determinato sulla base della richiesta oraria all'atto della domanda.

Eventuali variazioni orarie dovranno essere comunicate tassativamente 30 giorni prima.

Articolo 11

Durante qualsiasi manifestazione le Società od Associazioni concessionarie possono istituire apposito spaccio di bevande e cibarie negli eventuali locali idonei a ciò destinati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza vigente.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge previsti per la vendita a carattere temporaneo, devono inoltrare apposita domanda al Responsabile dell'Area.

Gli oneri connessi con l'installazione dei banchi di mescita, frigoriferi, macchine per il caffè ed altri utensili sono a totale carico degli interessati.

Ogni installazione, sempre a carattere temporaneo, deve essere in regola sia con le norme sanitarie, annonarie e di pubblica sicurezza, che antinfortunistiche previste dalle vigenti leggi.

Articolo 12

Il Comune, tramite i propri uffici tecnico e di polizia municipale, vigilerà sulla buona conservazione degli impianti e delle relative attrezzature e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Qualora le inadempienze non vengano sanate nei tempi fissati si procederà alla risoluzione del contratto.

1.
21/11
Allegato delibera C.C. 18.6.2003 n° 29

PROVINCIA DI PORDENONE
CITTA' DI MANIAGO

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 1

Gli immobili di proprietà comunale sono prioritariamente utilizzati dall'Amministrazione Comunale e per gli scopi istituzionali o contingenti delle Associazioni e delle singole persone, previa autorizzazione o concessione dell'organo competente.

Gli edifici delle Scuole Medie, Elementari, Materne sono concessi, sentito il parere delle autorità scolastiche, solo per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali promosse dall'Amministrazione Comunale o da associazioni per lo svolgimento di iniziative a carattere sportivo-culturale.

Articolo. 2

Gli immobili di proprietà comunale possono essere gestiti (custodia, manutenzione, vigilanza) direttamente dalla Giunta Comunale, o concessi in comodato all'Azienda Sanitaria, alle Scuole ed Istituti, agli organi collegiali della Scuola, oltre che ai gruppi consiliari rappresentati in Consiglio Comunale, Provinciale e Regionale, alle Organizzazioni Sindacali ed Enti, Organismi ed Associazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo e di volontariato ed alle Autorità religiose per manifestazioni che rientrino nei loro scopi statutari, nonché a gruppi non formalmente costituiti e senza fini di lucro.

Articolo. 3

Per l'autorizzazione all'uso degli immobili, dovrà essere presentata domanda all'Amministrazione, di norma con un anticipo di dieci giorni sui tempi programmati per il loro utilizzo, onde permettere all'Amministrazione stessa di determinare il relativo calendario di utilizzo.

Nessun immobile o struttura comunale può essere eletta come sede stabile dai partiti politici.

La domanda per l'utilizzo corrente degli immobili comunali dovrà pervenire all'Amministrazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza della convenzione in corso.

~~La domanda per l'utilizzo puntuale degli immobili è valevole per il periodo e per gli orari concessi.~~

~~Le richieste presentate potranno essere assolte compatibilmente con la disponibilità delle strutture stesse.~~

La domanda per l'utilizzo puntuale degli immobili di cui all'art.1- comma

2 del presente regolamento, deve essere presentata ogni anno entro il 31 agosto ed è valevole per il periodo e per gli orari concessi. Le richieste presentate potranno essere assolte compatibilmente con la disponibilità delle strutture stesse e la non interferenza con le normali attività di istituto dell'Ente locale o di altro ente che ordinariamente utilizza l'immobile.

Articolo 4

La domanda per l'utilizzo corrente di tutti gli immobili, sottoscritta dal Legale responsabile dovrà indicare:

- a) l'immobile o la porzione di esso di cui si chiede la concessione;
- b) i tempi e l'orario di utilizzo;
- c) i servizi e le attrezzature necessarie per realizzarlo;
- d) l'attività e le manifestazioni da realizzarsi;
- e) dichiarazione di conoscere ed osservare le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli;
- f) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni di ogni tipo che possono arrecarsi a edifici, pertinenze, cose o persone in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni.

La concessione di utilizzo corrente verrà siglata da apposita convenzione cui seguirà, entro 10 (dieci) giorni, la presentazione di una polizza assicurativa a titolo di garanzia per danni a persone e cose.

Qualora non venga consegnata la citata polizza il Comune potrà revocare la concessione.

La consegna dell'immobile al comodatario dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Comune e sottoscritto dal legale rappresentante della Società.

Saranno poste a carico del concessionario per l'utilizzo corrente dell'immobile tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, la custodia, le pulizie e la gestione della struttura (escluse le utenze del Palazzetto dello Sport).

Il comodatario verserà al Comune un canone annuo fisso determinato dalla Giunta Comunale che dovrà tenere conto della tipologia e dell'attività del comodatario.

Articolo 5

Qualora la gestione permanga in capo al Comune di Maniago potrà essere concesso l'uso degli immobili comunali non oggetto di convenzione ad orari fissi o per determinate e definite manifestazioni.

La domanda dovrà contenere in dettaglio gli orari, tipo e modalità di svolgimento della manifestazione oltre ad una dichiarazione di assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo delle strutture.

Il soggetto utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una quota di partecipazione nei costi di gestione sulla base di una tariffa oraria. In ogni caso saranno a carico dell'utilizzatore le pulizie dell'immobile.

~~(Il Responsabile del Servizio)~~ **Il Responsabile dell'Area** dovrà comunicare agli interessati l'esito delle domande di utilizzo puntuale entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento.

Articolo 6

~~(Il Responsabile del Servizio)~~ **Il Responsabile dell'Area** può rifiutare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione già concessa qualora sussistano o sopraggiungano ragioni di pubblica sicurezza e/o per accertato uso difforme della struttura, e/o inosservanza al presente regolamento.

Articolo 7

Per particolari manifestazioni, per la cui rilevanza il Comune ritenga di dare il proprio patrocinio, la stessa si riserva la facoltà di concedere gratuitamente l'uso degli immobili, ferma restando l'assunzione di responsabilità da parte del concessionario e/o da chi utilizza l'impianto.

Articolo 8

Le Società, Associazioni ed Enti concessionari saranno ritenuti direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno che dovesse derivare all'impianto ed alle relative attrezzature od all'immobile da ogni azione ed omissione dolosa o semplicemente colposa.

Ai concessionari farà altresì carico l'obbligo, durante lo svolgimento di tutte le loro attività, della custodia e della vigilanza dell'immobile concesso e relative pertinenze ed attrezzature, nonché l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'uso dell'impianto o dello stabile, ivi compresi i danni a terzi.

Articolo 9

Le richieste di utilizzo puntuale degli immobili non convenzionati di cui

all'art.1- comma 2 del presente regolamento, verranno esaminate tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

- richieste di associazioni locali per lo svolgimento di attività destinate a bambini od anziani;
- richieste di associazioni locali;
- richieste di associazioni esterne;
- richieste di gruppi informali.

ART. 10

~~La priorità di concessione degli impianti sportivi verrà concessa in ordine alla presentazione delle domande, con priorità alle gare sportive connesse con regolari campionati organizzati da Federazioni associate al CONI.~~

~~Per quanto concerne gli altri immobili, la priorità verrà concessa alle Associazioni locali ed in ordine alla presentazione delle domande ed in base alla valenza sociale dell'attività.~~

Articolo 10

La Giunta Comunale, con proprio atto, fissa ogni anno le tariffe orarie per l'utilizzo puntuale degli immobili determinando agevolazioni per le associazioni che organizzano attività senza scopo di lucro per bambini ed anziani, nonché maggiorazione per quelle associazioni o singoli che usufruiscono di immobili comunali per lo svolgimento di attività sportive a carattere imprenditoriale.

Il pagamento della tariffa viene determinato sulla base della richiesta oraria all'atto della domanda.

Eventuali variazioni orarie dovranno essere comunicate tassativamente 30 giorni prima.

Articolo 11

Durante qualsiasi manifestazione le Società od Associazioni concessionarie possono istituire apposito spaccio di bevande e cibarie negli eventuali locali idonei a ciò destinati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza vigente.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge previsti per la vendita a carattere temporaneo, devono inoltrare apposita domanda ~~(al Responsabile del Servizio)~~ **al Responsabile dell'Area.**

Gli oneri connessi con l'installazione dei banchi di mescita, frigoriferi, macchine per il caffè ed altri utensili sono a totale carico degli interessati.

Ogni installazione, sempre a carattere temporaneo, deve essere in regola sia con le norme sanitarie, annonarie e di pubblica sicurezza, che antinfortunistiche

previste dalle vigenti leggi.

Articolo 12

Il Comune, tramite i propri uffici tecnico e di polizia municipale, vigilerà sulla buona conservazione degli impianti e delle relative attrezzature e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Qualora le inadempienze non vengano sanate nei tempi fissati si procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 13

La Società/Associazione sportiva concessionaria è autorizzata a gestire direttamente ai fini pubblicitari gli spazi interni degli impianti sportivi per il periodo ad essa destinato e con l'obbligo dell'approvazione del materiale pubblicitario da esporre, da parte dell'Amministrazione.

La gestione della pubblicità dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente.

Le Società/Associazioni saranno responsabili della tenuta decorosa degli spazi pubblicitari.

Articolo 14

Per quanto non espressamente sopra previsto, si richiamano le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali.

Articolo 15

Il presente regolamento costituisce norma fondamentale per la stipulazione di convenzioni ed abroga quanto con esso in contrasto e previsto nei regolamenti in vigore.